



REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO APERTO (OPEN ACCESS) ALLA LETTERATURA SCIENTIFICA E AI DATI DELLA RICERCA (OPEN DATA)

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO APERTO (OPEN ACCESS) ALLA LETTERATURA SCIENTIFICA E AI DATI DELLA RICERCA (OPEN DATA)

Emanato con D.R. n. 433 del 30/06/2022

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento:

Per “**Scuola**” si intende la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa

Per “**Autore**”/ “**Autrice**” si intende un membro della Scuola a qualsiasi titolo ad essa affiliato, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un/una professore/professoressa o un/una ricercatore/ricercatrice di ruolo, un/una docente a contratto, un/una assegnista, un/una dottorando/a, un/una componente del personale tecnico-amministrativo, un/una allievo/a, un/una titolare di borsa di studio post-laurea o post-dottorato, un/una collaboratore/collaboratrice linguistico/a, che sia autore/autrice o coautore/coautrice assieme a uno o più soggetti esterni alla Scuola di un Prodotto della letteratura scientifica.

Per “**Commissione di Ateneo per l’accesso aperto**” o “**Commissione**” si intende la commissione istituita dal presente Regolamento.

Per “**Accesso aperto**” si intende, ai fini del presente Regolamento una forma di pubblicazione ad “Accesso libero” o ad “Accesso gratuito” come definita di seguito:

Per “**Accesso libero**” si intende la pubblicazione di un prodotto accompagnata dalla concessione gratuita, irrevocabile e universale a tutti/e gli/le utilizzatori/trici del diritto d’accesso, del diritto a riprodurre una quantità limitata di copie elettroniche (download) o stampate per il proprio uso personale; nonché del diritto di distribuirlo, trasmetterlo e mostrarlo pubblicamente ed eventualmente del diritto a produrre e distribuire lavori da esso derivati in ogni formato digitale per ogni scopo responsabile, purché accompagnato da attribuzione autentica della paternità intellettuale.

Per “**Accesso gratuito**” si intende la pubblicazione di un prodotto accompagnata dalla concessione gratuita, irrevocabile e universale a tutti/e gli/le utilizzatori/trici del diritto d’accesso, nonché del diritto a riprodurre una quantità limitata di copie elettroniche (*download*) o stampate per il proprio uso personale. Non comprende il diritto di distribuirlo, trasmetterlo e mostrarlo pubblicamente ed eventualmente del diritto a produrre e distribuire lavori da esso derivati in ogni formato digitale.

Per “**Accesso aperto con embargo**” si intende una forma di pubblicazione ad accesso aperto dopo un periodo di tempo prestabilito (embargo), durante il quale il Prodotto è accessibile solo all’autore/autrice, al personale autorizzato della Scuola e agli organi preposti alla valutazione dei risultati della ricerca.

Per “**Accesso chiuso**” si intende il deposito con embargo di durata indefinita.

Per “**Versione digitale editoriale**” si intende la versione digitale del Prodotto pubblicata ed elaborata dall’editore/trice, che presenta graficamente i loghi o marchi del/la medesimo/a editore/trice.

Per “**Versione digitale finale referata**” si intende la versione digitale del Prodotto che integra i risultati del processo di *peer-review*, ma che non presenta loghi o marchi del/la medesimo/a editore/trice, comunemente definita anche “*post-print*”.

Per “**Metadati**” si intendono i metadati di base (descrittivi e strutturali) e i metadati legati al contesto di appartenenza (ad es. informazioni amministrativo-gestionali relative ad afferenza dipartimentale, SSD, etc.) di un Prodotto della letteratura scientifica.



REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO APERTO (OPEN ACCESS) ALLA LETTERATURA SCIENTIFICA E AI DATI DELLA RICERCA (OPEN DATA)

Per “**Prodotto**” si intendono tutte le opere dell’ingegno realizzate dai/dalle ricercatori/trici, pubblicate o accettate per la pubblicazione (quali ad esempio saggi, articoli, monografie, capitoli di libro, atti di convegno, presentazioni multimediali, banche dati, edizioni critiche o scientifiche).

Per “**Archivio Istituzionale della Ricerca ad accesso aperto**” si intende un archivio digitale interoperabile secondo i protocolli internazionali, che garantisca la conservazione e l’accesso pubblico dei *files* depositati e la libera diffusione/distribuzione dei metadati secondo standard nazionali e internazionali.

Per “**Anagrafe della ricerca**” si intende l’archivio digitale dei prodotti della ricerca dell’Università interoperabile con le banche dati del MIUR.

Per “**Archivio OAI PMH**” si intende l’archivio *Open Archives Initiative (OAI) Protocol for Metadata Harvesting (PMH)*, dell’Ateneo destinato a ricevere il deposito e la pubblicazione di prodotti della ricerca scientifica.

Per “**dati della ricerca**” o “**research data**” si intendono “i documenti in formato digitale, diversi dalle pubblicazioni scientifiche, raccolti o prodotti nel corso della ricerca scientifica e utilizzati come elementi di prova nel processo di ricerca, o comunemente accettati nella comunità di ricerca come necessari per convalidare le conclusioni e i risultati della ricerca” ai sensi della Dir. UE 2019/1024 (*Open Data Directive*).

Per “**dato personale**” si intende ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE 2016/679 (General Data Protection Regulation “GDPR”) qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Per “**dato non personale**”, al contrario, si intende, ai sensi del Reg. 2018/1807 (*Free flow of data Regulation*) qualsiasi informazione diversa dal “dato personale” come definito dall’art. 4 GDPR.

Un’informazione è “anonima” “se non riconduce a una persona fisica identificata o identificabile”, ovvero se si tratta di “dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l’identificazione dell’interessato”.

Per “**Piano di gestione dei dati**” o “**Data Management Plan**” si intende il *living document* che descrive il ciclo di vita della gestione dei dati per i dati da raccogliere, elaborati e / o generati.

Per “**strategia europea dei dati**” si intende l’insieme di iniziative legislative che la Commissione Europea ha intrapreso al fine di promuovere il principio enunciato con la formula “il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario”, di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM(2020) 66 final e Dir. UE 2019/1024.

Per “**formato aperto**” si intende un formato di file indipendente dalla piattaforma e messo a disposizione del pubblico senza restrizioni che impediscano il riutilizzo dei documenti ai sensi della Dir. UE 2019/1024.

Per ecosistema “**FAIR**” si intende una pianificazione della gestione dei dati standard volta a favorire la diffusione di dati della ricerca reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili.

Articolo 2 Premesse

1. La Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 45 del proprio Statuto dove si dispone che “La Scuola fa propri i principi dell’accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione possibile”, riconosce il principio dell’accesso aperto che risponde agli alti valori costituzionali di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, nonché di tutela della libertà accademica. Nell’applicazione di tale principio la Scuola mira a



REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO APERTO (OPEN ACCESS) ALLA LETTERATURA SCIENTIFICA E AI DATI DELLA RICERCA (OPEN DATA)

potenziare la disseminazione su scala internazionale della ricerca scientifica, a comprimere il tasso di duplicazione degli studi scientifici, a rafforzare la ricerca interdisciplinare, il trasferimento della conoscenza alle imprese e la trasparenza verso la cittadinanza, a rendere più efficiente l'uso di contributi scientifici a fini didattici, a garantire la conservazione nel tempo della produzione scientifica.

2. Il presente Regolamento segue il principio dell'accesso aperto (*Open Access*) come definito dalla Dichiarazione di Berlino sull'accesso aperto alla letteratura scientifica (*Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities*) dell'ottobre 2003, firmata dalla Scuola con la sottoscrizione della Dichiarazione di Messina del 2004.

3. Il Regolamento applica, inoltre, la Raccomandazione della Commissione Europea del 25 aprile 2018 sull'accesso all'informazione scientifica e ai *research data* e sulla sua conservazione (2018/790/UE) e dà attuazione di quanto disposto dall'art. 4, commi 2 e 4, del Decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito con modifiche nella Legge 7 ottobre 2013, n. 112.

4. Per tali ragioni la Scuola si avvale di un unico Archivio Istituzionale della Ricerca destinato a ricevere il deposito e la pubblicazione dei Contributi della letteratura scientifica e dei relativi metadati. L'Archivio digitale è interoperabile e garantisce la conservazione e l'accesso pubblico dei *files* depositati e la libera diffusione/distribuzione dei metadati secondo protocolli, standard e *best practices* nazionali e internazionali.

Gli/le autori/autrici sono tenuti/e a pubblicare i propri prodotti secondo le seguenti modalità:

- **“via verde”**, autoarchiviando nell'archivio istituzionale i metadati e il testo completo, nella versione *pre-print*, nella versione digitale referata (detta comunemente “*post-print*”) o nella versione digitale editoriale, secondo quanto previsto dalla *policy* su *copyright* e autoarchiviazione di ciascun/a editore/trice;
Solo se impossibilitati dalle *policy* dell'editore/trice e/o in assenza di accordi trasformativi o di fondi da destinare allo scopo, gli/le autori/autrici potranno optare per l'autoarchiviazione della versione digitale *pre-referaggio* (detta comunemente “*pre-print*”), specificandone le ragioni all'atto dell'inserimento;
- **“via aurea”**, pubblicando il prodotto in una sede editoriale ad accesso aperto immediato accompagnata dal contestuale deposito dei metadati e del testo completo nell'archivio istituzionale.

5. La Scuola contrasta il plagio e si riserva di verificare con i mezzi più opportuni l'originalità delle opere inserite nel proprio archivio istituzionale.

Articolo 3

Finalità

1. La finalità della politica di accesso aperto della Scuola è rendere pubblicamente disponibili i prodotti e dati della ricerca finanziata con i fondi pubblici, secondo il principio informatore della strategia europea dei dati “il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario”.

2. La disponibilità pubblica dei risultati e dei dati della ricerca si fonda sul principio della conoscenza come bene comune e su logiche di inclusione e partecipazione, per una scienza aperta e collaborativa.

3. Pre-requisito alla disponibilità pubblica dei prodotti della ricerca scientifica è costituito dalla conformità alla normativa applicabile alla natura delle informazioni. In particolare, i dati e risultati della ricerca sono resi pubblici, nel rispetto delle vigenti norme sulla tutela della proprietà intellettuale e sulla protezione dei dati personali. Osservate tali condizioni, la promozione di ecosistemi FAIR per i dati e prodotti della ricerca contribuisce alla trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche.

4. La visibilità della produzione scientifica garantita dall'accesso aperto ha come risultato la valorizzazione delle competenze e un potenziale maggiore ritorno sugli investimenti per l'intera Scuola, grazie all'accresciuto trasferimento di conoscenze alle imprese e ai professionisti, sia sul territorio sia su scala globale.



REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO APERTO (OPEN ACCESS) ALLA LETTERATURA SCIENTIFICA E AI DATI DELLA RICERCA (OPEN DATA)

5. In aggiunta a tali finalità, il deposito nell'Archivio Istituzionale della Ricerca assolve al duplice compito di conservare la produzione scientifica della Scuola e di renderla sempre disponibile per supportare i processi di valutazione interni o esterni all'Ateneo.
6. La connessione tra accesso aperto e valutazione è parte essenziale dell'impegno e dell'azione della Scuola in favore dell'accesso aperto, come previsto dallo Statuto.
7. La Scuola favorisce la partecipazione consapevole di tutti i soggetti coinvolti in tale impegno.

Articolo 4 **Commissione di Ateneo per l'accesso aperto e Open Data**

1. È istituita la Commissione di Ateneo per l'accesso aperto alla letteratura scientifica. La Commissione è composta da:

- a) il/la Rettore/Rettrice o un/a professore/professoressa o ricercatore/ricercatrice universitari/rie in servizio presso la Scuola suo/a delegato/a, che la presiede;
- b) un/a professore/professoressa universitario/a o ricercatore/ricercatrice universitario/a in servizio presso la Scuola per ciascuna delle due Classi Accademiche, individuato/a dal Senato Accademico;
- c) un/una rappresentante degli/delle assegnisti/e universitari/rie individuato/a dal Senato Accademico;
- d) un/una rappresentante dei/delle dottorandi/e individuato/a dal Senato Accademico;
- e) un/una rappresentante del personale della Biblioteca, con esperienza nel campo dell'accesso aperto, individuato/a dal Senato Accademico,
- f) un membro facente parte del Gruppo di lavoro di cui all'art. 5 del presente Regolamento individuato dal Senato Accademico.

La Commissione può essere integrata da una componente della Scuola, esperta di accesso aperto e proprietà intellettuale, individuata dal Senato Accademico, che partecipa ai lavori della Commissione a titolo gratuito.

2. La Commissione:

- definisce le proposte per la promozione e il sostegno alla pubblicazione ad accesso aperto e creazione di ecosistemi FAIR per la gestione aperta dei dati della ricerca,
- propone le modifiche al presente Regolamento;
- intrattiene rapporti con le istituzioni esterne che promuovono l'accesso aperto e l'Open Data;
- organizza iniziative formative e di sensibilizzazione sull'accesso aperto e l'Open Data;
- elabora proposte per l'integrazione delle politiche di accesso aperto e l'Open Data all'interno dei sistemi di valutazione della Scuola;
- dirime eventuali controversie sull'interpretazione del presente Regolamento.

3. I lavori della Commissione si possono svolgere anche in modalità telematica. Per tutti i membri l'incarico è svolto a titolo gratuito e per il personale dipendente costituisce dovere d'ufficio. La Commissione è nominata con Decreto del/la Rettore/Rettrice entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento e dura in carica tre anni. I membri della Commissione restano in carica tre anni, fatta eccezione per gli/le assegnisti/e di ricerca e i/le dottorandi/e la cui carica si conclude in un anno.

Articolo 5 **Unità Open Science**

1. Il/La Direttore/Direttrice Generale provvede a individuare risorse adeguate e qualificate per la gestione dell'archivio istituzionale, costituendo una Unità *Open Science* di supporto alla Commissione di Ateneo per l'accesso aperto, prevista al precedente articolo.

2. L'Unità *Open Science* è composta da un numero adeguato di membri del personale tecnico-amministrativo aventi competenze nel campo della biblioteconomia, dell'informatica, della statistica, della valutazione della



REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO APERTO (OPEN ACCESS) ALLA LETTERATURA SCIENTIFICA E AI DATI DELLA RICERCA (OPEN DATA)

ricerca, del diritto e dell'economia. Essa si avvale, ove necessario e nel rispetto della legislazione vigente, di professionalità aggiuntive e/o esterne, per esempio in materia di proprietà intellettuale e diritto d'autore.

3. L'Unità *Open Science* fornisce ausilio tecnico alla Commissione, valida il deposito e la pubblicazione dei prodotti e dei relativi metadati nell'Archivio Istituzionale della Ricerca sulla base dei diritti che vi sussistono, predispone linee guida operative di ausilio per gli/le autori/autrici e li/le supporta nella gestione dei diritti d'autore. Supporta altresì le attività di formazione e sensibilizzazione all'accesso aperto, cura il monitoraggio dello stato di attuazione del presente Regolamento, fornisce supporto al personale della ricerca per lo sviluppo di ecosistemi FAIR e *repository* allineati con i requisiti applicabili nell'ambito della strategia europea dei dati.

4. L'Unità Open Science fornisce supporto operativo nella programmazione ed esecuzione di programmi di informazione, formazione e aggiornamento annuali in relazione ai temi dell'accesso aperto e agli strumenti operativi forniti.

Articolo 6 Archivio Istituzionale delle Ricerca

1. L'Archivio Istituzionale della Ricerca:

- a) risponde alle migliori pratiche e agli standard tecnici internazionali sull'accesso aperto per l'interoperabilità (attraverso il protocollo OAI-PMH) e per la registrazione, certificazione, diffusione e conservazione nel tempo dei prodotti;
- b) è interoperabile con le banche dati ministeriali, con l'infrastruttura informatica della Commissione Europea per il deposito e la pubblicazione ad accesso aperto OpenAIRE (<https://www.openaire.eu/>) e con altri archivi ad accesso aperto pertinenti;
- c) è interrogabile dal sito della Scuola.

Articolo 7 Politica di deposito

1. Nel momento in cui l'Autore/Autrice ha notizia dell'accettazione da parte dell'editore/trice, è tenuto/a ad avviare la procedura di deposito nell'Archivio Istituzionale della Ricerca notificando l'accettazione all'Unità Open Science. Contestualmente l'Autore/Autrice procede direttamente ad inserire nel detto Archivio:

- a) i metadati dei prodotti pubblicati che saranno sempre visibili ad accesso aperto, e che nel caso delle monografie comprendono sempre indice e *abstract*;
- b) la versione digitale del prodotto nella versione utile alla valutazione interna e nazionale, che resterà ad accesso riservato;
- c) solo nel caso in cui il prodotto di cui alla lettera b) non possa essere reso visibile ad accesso aperto, la versione digitale del prodotto nella versione consentita dall'editore/trice per la diffusione in accesso aperto, che verrà messa a disposizione del pubblico senza finalità di lucro; laddove una copia sia già depositata in un archivio aperto disciplinare, quale arXiv o REPEC, è sufficiente l'indicazione del relativo URL.

2. È possibile una deroga alla previsione di cui al comma 1, lettera c) solo in caso di:

- rifiuto dell'editore/trice, come esplicitato nella banca dati SHERPA-RoMEO o da attestazione resa dall'editore/trice stesso/a;
- rifiuto documentato di uno/a dei/delle coautori/trici;
- motivi di sicurezza pubblica o nazionale;
- motivi di *privacy* o tutela di dati personali;
- avviamento di procedure per la protezione della proprietà intellettuale;



REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO APERTO (OPEN ACCESS) ALLA LETTERATURA SCIENTIFICA E AI DATI DELLA RICERCA (OPEN DATA)

- interessi commerciali derivanti da specifici accordi con aziende committenti/enti finanziatori.

Fatta eccezione per le ipotesi in cui l'embargo è stabilito dall'editore/trice, in presenza dei suddetti è possibile attivare un periodo di embargo presentando una richiesta motivata alla Commissione di Ateneo per l'accesso aperto che ne stabilisce i termini. In caso di presentazione della domanda, fino a decisione della Commissione di Ateneo per l'accesso aperto, l'obbligo di cui alla lettera c) si considera sospeso. Per tutta la durata del periodo di embargo eventualmente concesso dalla Commissione sulla versione digitale di cui al comma 1 lett. c), il prodotto verrà in ogni caso considerato ai fini degli esercizi di valutazione interna.

3. Ai fini degli esercizi di valutazione interna verranno considerati solo i prodotti per i quali si sia provveduto ad inserire nell'Archivio Istituzionale ad accesso aperto sia i metadati di cui al comma 1 lett. a), sia le versioni digitali di cui al medesimo comma, lett. b) e c).

4. All'atto del deposito della versione digitale del prodotto sull'archivio istituzionale, l'Autore/Autrice rilascia alla Scuola la licenza gratuita, universale, irrevocabile e non esclusiva di diffonderne i metadati e di detenerne una versione digitale nella versione autorizzata dall'editore/trice a scopo documentale, di preservazione e per eventuali procedure valutative. Per i prodotti di cui a comma 1, lettera c), l'Autore/Autrice autorizza inoltre la Scuola a metterne la versione digitale a disposizione del pubblico secondo modalità ad accesso aperto, senza finalità di lucro. È facoltà dell'Autore/Autrice disporre che tale copia sia messa a disposizione del pubblico accompagnata da una licenza *Creative Commons*.

5. L'Autore/Autrice è tenuto/a a verificare – prima della sottomissione del prodotto a una rivista o ad altra sede editoriale – le condizioni previste dall'editore/trice rispetto ai diritti di distribuzione, in modo da poter pubblicare ad accesso aperto o riservato con embargo nell'archivio istituzionale almeno la versione digitale referata (*post-print*) del prodotto o, in presenza di adeguata giustificazione scientifica, la versione digitale *pre-print*.

6. L'Autore/Autrice si impegna altresì a verificare che il deposito del prodotto nell'archivio istituzionale non violi la normativa sulla protezione dei dati personali.

7. La Scuola invita gli/le Autori/Autrici a depositare nell'archivio istituzionale con le stesse modalità anche i prodotti pubblicati nel passato.

8. La Scuola prevede che l'archivio istituzionale possa contenere i prodotti del personale di ricerca e degli/delle allievi/e anche dopo il termine del proprio rapporto con la Scuola, purché esito di ricerche condotte in costanza di detto rapporto.

Articolo 8 Politica di pubblicazione

1. L'Unità *Open Science*, dopo il deposito della copia digitale del prodotto da parte dell'Autore/Autrice, verifica e valida:

- a) i metadati inseriti dall'autore/autrice, che risulteranno sempre visibili ad accesso aperto nell'archivio istituzionale;
- b) i diritti di proprietà intellettuale, la disciplina contrattuale e la modalità con cui il prodotto è stato pubblicato dall'editore/trice;
- c) eventuali incompatibilità alla pubblicazione ad accesso aperto (libero o gratuito) nell'archivio istituzionale con altri diritti (ad es. deposito di brevetti o altri titoli di proprietà intellettuale e percezione di *royalties* sulla commercializzazione del contributo), o impossibilità alla pubblicazione per motivi di sicurezza pubblica o nazionale, per rifiuto documentato di uno dei/delle coautori/coautrici non appartenenti alla Scuola o per motivi legati alla riservatezza delle informazioni;
- d) eventuali incompatibilità o limiti derivanti dalla tutela dei dati personali, avvalendosi – se del caso – del contributo del/la Responsabile della protezione dei dati personali della Scuola;



REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO APERTO (OPEN ACCESS) ALLA LETTERATURA SCIENTIFICA E AI DATI DELLA RICERCA (OPEN DATA)

- e) la durata dell'eventuale periodo di embargo definita dall'Autore/Autrice in accordo con la normativa vigente, con le necessità legate all'eventuale deposito di brevetti o altri titoli di proprietà intellettuale e con quanto previsto dalle licenze e dai contratti stipulati con gli/le editori/trici, scaduto il quale è possibile pubblicare il prodotto ad accesso aperto.

Articolo 9 **Gestione dei dati della ricerca**

1. La Scuola intende promuovere la strategia europea dei dati nell'ambito delle proprie attività di ricerca.

A tal fine, promuove le seguenti azioni, nell'ambito di Convenzioni, Contratti per attività conto terzi e Progetti di ricerca, anche laddove non sia esplicitamente richiesto dal programma di finanziamento, e sin dalle fasi di proposta progettuale:

- sviluppo di infrastrutture FAIR, previa verifica della conformità etico/giuridica prevista dalla normativa applicabile;
- sviluppo di una pianificazione della gestione dei dati della ricerca (*Data Management Plan*);
- mappatura dei flussi dei dati della ricerca, laddove sia richiesto da specifici obblighi normativi (come ad es. in caso di dati personali);
- l'implementazione di misure tecniche ed organizzative volte a migliorare l'interoperabilità giuridica e tecnica dei dati della ricerca per il conseguente ri-uso;
- attività formative per tutte le componenti della Scuola interessate come da successivo art. 13;
- la condivisione di materiali e buone prassi per promuovere il ri-uso dei dati della ricerca.

Articolo 10 **Gestione dei diritti d'autore**

1. La Scuola, nel momento della sottomissione del prodotto a una rivista o ad altra sede editoriale, raccomanda ad Autori/Autrici – avvalendosi del supporto tecnico della Scuola stessa – di riservarsi i diritti per la pubblicazione ad accesso aperto o riservato con embargo, nell'archivio istituzionale, almeno della versione digitale referata (*post-print*) del prodotto.

2. A tal fine può predisporre modelli di contratto finalizzati alla gestione dei diritti d'autore da parte degli/delle Autori/Autrici con terze parti, quali ad esempio licenze di pubblicazione (*c.d. license to publish*) e allegati ai contratti di edizione (*c.d. addendum*, da aggiungere a qualsiasi accordo di cessione di diritti stipulato con un editore) in linea con la legislazione vigente e le raccomandazioni della Commissione Europea.

3. La Scuola promuove la stipula di accordi con editori/trici finalizzati alla pubblicazione ad accesso aperto nell'archivio istituzionale.

Articolo 11 **Tesi di Ph.D.**

1. La disciplina prevista dal presente Regolamento per il deposito e la pubblicazione dei prodotti si applica anche alle tesi di Ph.D., in attuazione delle Linee guida CRUI per il deposito delle tesi di Ph.D. negli archivi aperti, salvo quanto diversamente disposto nel Regolamento delle attività formative della Scuola e nei bandi riguardanti i corsi di Ph.D. Per ogni aspetto concernente gli obblighi e le modalità operative del deposito si rinvia a quanto disposto dalle Linee Guida per il deposito elettronico delle tesi e degli elaborati finali della Scuola Superiore Sant'Anna approvate dal Senato Accademico, che costituiscono l'Allegato A al presente Regolamento.



REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO APERTO (OPEN ACCESS) ALLA LETTERATURA SCIENTIFICA E AI DATI DELLA RICERCA (OPEN DATA)

Art. 12

Promozione e incentivazione delle pubblicazioni ad accesso aperto

1. La Scuola riconosce nella connessione tra accesso aperto e processo di valutazione una parte essenziale dell'impegno a favore dell'accesso aperto. Promuove, quindi, la graduale introduzione di meccanismi di incentivazione volti a realizzare l'obiettivo della massima pubblicazione ad accesso aperto.
2. Per le attività di valutazione interna ed esterna, la Scuola si avvarrà dei prodotti depositati nell'archivio istituzionale, completi di metadati e allegato pubblicato in uno dei seguenti *status*: ad accesso aperto, ad accesso riservato con embargo oppure chiuso per incompatibilità con altri diritti.
3. Simultaneamente all'autoarchiviazione, la Scuola promuoverà le pubblicazioni ad accesso libero, secondo la cosiddetta "via aurea".

Art. 13

Iniziative di formazione e sensibilizzazione sul principio dell'accesso aperto

1. La Scuola organizza iniziative formative periodiche sull'accesso aperto destinate al personale della ricerca e tecnico amministrativo, nonché eventi pubblici, quali convegni e seminari, di sensibilizzazione sui principi e le buone pratiche dell'accesso aperto e sulla strategia europea dei dati.

Materiali e risorse saranno resi disponibili su intranet o altri canali istituzionali e aggiornati a cura della Unità *Open Science*.

Art. 14

Disposizioni transitorie e finali

1. La Scuola applica le stesse regole di cui all'art.7, comma 1 anche ai prodotti pubblicati dal primo gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applica la normativa europea e nazionale in materia. Il presente Regolamento, approvato dal Senato Accademico col parere del Consiglio di Amministrazione, è emanato con Decreto della Rettore ed entra in vigore dal 20/07/2022.



REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO APERTO (OPEN ACCESS) ALLA LETTERATURA SCIENTIFICA E AI DATI DELLA RICERCA (OPEN DATA)

Allegato A

LINEE GUIDA PER IL DEPOSITO ELETTRONICO DELLE TESI E DEGLI ELABORATI FINALI DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

*Approvate dal Senato accademico con Deliberazione n. 95 del 10/06/2014;
e integrate con Deliberazione n. 117 del 12/07/2016;
aggiornate con Deliberazione n. 60 del 10/04/2018;
aggiornate con Deliberazione n. 97 del 22/03/2022.*

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Le presenti linee guida disciplinano i criteri e le procedure da adottare per la raccolta, l'accessibilità e la conservazione delle tesi in formato digitale discusse da allievi e studenti della Scuola Superiore Sant'Anna a partire dalla data di emanazione delle presenti Linee guida.
2. Le tipologie di tesi qui regolamentate sono: Licenza, Licenza magistrale, Ph.D., Master di I e II livello.

Art. 2

Obblighi

1. Le tesi devono essere fin dall'origine digitali ed essere inserite nell'archivio digitale istituzionale della Scuola prima della sessione di discussione. Il file della tesi viene caricato sull'archivio direttamente dagli Allievi nel rispetto della tempistica indicata dai regolamenti dei corsi di appartenenza.

2. La copia inserita nell'archivio digitale costituirà la versione ufficiale che rimane agli atti e verrà resa accessibile secondo le norme del deposito legale e sarà l'unica copia di riferimento nel caso venga chiesta la copia conforme.

L'archivio digitale della Scuola, fatte salve specifiche limitazioni e eccezioni, deve intendersi ad accesso aperto e soggetto a libera consultazione.

3. Gli Allievi e gli studenti presentano la domanda di tesi e contestualmente rilasciano una dichiarazione con cui accettano l'accessibilità alla tesi, l'integrità, l'autenticità, la conformità del documento depositato con l'elaborato oggetto della valutazione della commissione d'esame e la non compromissione di diritti di terzi derivante dall'inserimento di grafici, immagini, testi di titolarità altrui e dati sensibili, sollevando la Scuola da ogni responsabilità.

4. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito da parte dell'interessato della tesi finale nell'archivio digitale istituzionale della Scuola ad accesso aperto che ne garantirà la conservazione. Sarà cura della Scuola effettuare il deposito delle tesi di Ph.D. a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.

Art. 3

Limiti all'accessibilità delle tesi

1. L'accessibilità alle tesi e agli elaborati presenti nell'archivio istituzionale della Scuola sarà limitata per un periodo massimo di 36 mesi allorquando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la tesi o sue parti sono in attesa di pubblicazione;
- b) la tesi si riferisce a ricerche finanziate da enti esterni che vantano diritti sui risultati della ricerca o sulla pubblicazione degli stessi.



REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO APERTO (OPEN ACCESS) ALLA LETTERATURA SCIENTIFICA E AI DATI DELLA RICERCA (OPEN DATA)

- c) la tesi contenga il riferimento ad invenzioni sulle quali si intenda attivare una procedura di brevettazione è stata depositata una domanda di brevetto da meno di 18 mesi. L'eventuale domanda di brevetto dovrà essere depositata anteriormente a qualsiasi forma di diffusione in pubblico della tesi e quindi anche precedentemente alla relativa discussione. Laddove non sia stato possibile il deposito della domanda di brevetto o la procedura non sia completata, l'Allievo potrà presentare richiesta di obbligo di segretezza dei presenti alla discussione.

Nei suddetti casi la tesi sarà accessibile solo per la parte dei metadati (titolo, autore, parole chiave, abstract, ecc.) mentre il testo integrale sarà liberamente consultabile solo allo scadere del periodo d'embargo.

2. Potranno essere previsti limiti diversi alla libera consultazione del testo o parti di esso in tutti i casi in cui si renda necessario tutelare dati personali e sensibili, esigenze di riservatezza e segreti industriali o in altri casi adeguatamente motivati. In tal caso la Scuola si riserva di valutare l'opportunità e la congruità del periodo di limitazione alla consultabilità, eventualmente anche a seguito di apposita istruttoria, a cura del Responsabile della Segreteria di riferimento, finalizzata alla verifica degli interessi sottesi alla limitazione alla libera consultazione.

Tale verifica sarà condotta da un'apposita Commissione che si esprimerà in merito all'eventuale limitazione relativamente alle tesi di Licenza, Licenza magistrale, Ph.D.

3. In tutti i casi sopra menzionati l'Allievo dovrà specificare la motivazione della richiesta di embargo/limitazione alla consultabilità, validata dal tutor/relatore al momento della creazione del frontespizio al primo accesso al sistema e fornire, laddove espressamente richiesto dalla Scuola, documentazione specifica a supporto della richiesta. L'Allievo potrà far cessare anticipatamente l'embargo/la limitazione alla libera consultazione comunicando tale intenzione tramite e-mail alla Segreteria di riferimento.

4. La pubblicazione dei *project work* dei Master Universitari non è obbligatoria; il *project work* viene recepito nel database ai fini della sola archiviazione e costituisce la versione ufficiale e unica copia di riferimento ai sensi del comma 2 di questo articolo.

Art. 4

Deposito presso le Biblioteche nazionali di Firenze e Roma

1. Il deposito delle tesi di dottorato presso le Biblioteche nazionali centrali di Firenze e Roma sarà effettuato secondo le disposizioni per il deposito legale dei documenti informatici, emanate dagli enti suddetti.

2. Inoltre al fine di garantire la massima accessibilità alle informazioni e alle ricerche contenute nelle tesi di dottorato è attivato presso la Biblioteca della Scuola un punto controllato di consultazione anche nel periodo in cui la tesi sia eventualmente sottoposta a secretazione, fatto salvo l'assolvimento preliminare delle procedure relative ai brevetti.

Art. 5

Altri elaborati

1. Per la presentazione di altre tipologie di elaborati, (es. gli elaborati finali per le verifiche annuali del percorso formativo degli allievi ordinari) non è necessario seguire l'iter amministrativo previsto per le tesi; essi non devono essere immessi nell'archivio digitale istituzionale prima della discussione, ma possono essere depositati successivamente.

2. Gli elaborati di cui al presente articolo sono accettati nell'archivio digitale istituzionale soltanto se gli autori autorizzano l'accessibilità totale del testo.



REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO APERTO (OPEN ACCESS) ALLA LETTERATURA SCIENTIFICA E AI DATI DELLA RICERCA (OPEN DATA)

Art. 6
Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni contenute nelle presenti linee guida dovranno essere recepite anche nel Regolamento delle attività formative della Scuola e nei bandi di concorso.
2. Per i corsi di Ph.D. già banditi sarà sufficiente che gli Allievi firmino la declaratoria inserita nel modulo di domanda di ammissione al perfezionamento.
3. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti linee guida, si rinvia alle leggi vigenti in materia